

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -  
Autorizzazione all'ingresso o alla permanenza in Italia di familiare  
di minore straniero - Procedimento - Emergenza epidemiologica da covid  
19 - Rinvio d'ufficio delle udienze civili - Esclusione - Fondamento.

I procedimenti in tema di autorizzazione all'ingresso o alla  
permanenza in territorio italiano, previsti dall'art. 31, comma 3, del  
d.lgs. n. 286 del 1998 in favore del familiare del minore straniero  
che si trovi in Italia, non sono soggetti al rinvio d'ufficio di tutte  
le udienze disposto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 11 del 2020 e  
dall'art. 83, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla  
l. n. 27 del 2020, trattandosi di giudizi sottratti al differimento ai  
sensi dell'art. 2, comma 2, lett. g), n. 1), del d.l. n. 11 del 2020 e  
dell'art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020, in quanto  
rientranti tra le cause di competenza del tribunale per i minorenni  
relative a "situazioni di grave pregiudizio" per il minore.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20301 del 15/07/2021  
(Rv. 661905 - 01)

**Corte**

**Cassazione**

**20301**

**2021**